

Codice A1604B

D.D. 5 agosto 2022, n. 426

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate Gaudusio 1, Gaudusio 2, Puia e Ronco - ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore (CAPT).**



**ATTO DD 426/A1604B/2022**

**DEL 05/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate Gaudusio 1, Gaudusio 2, Puia e Ronco - ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore (CAPT).

Il *Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore* (di seguito *CAPT*), d'intesa con il Comune di Tavigliano (BI) - nel cui territorio sono ubicate le quattro opere di presa che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso - con nota in data 19/7/2022 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle quattro sorgenti denominate *Gaudusio 1*, *Gaudusio 2*, *Puia* e *Ronco*, di cui si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- *Gaudusio 1* - particella catastale n. 443 del foglio di mappa n. 6 - quota 870 metri s.l.m.;
- *Gaudusio 2* - particella catastale n. 443 del foglio di mappa n. 6 - quota 873 metri s.l.m.;
- *Puia* - particella catastale n. 250 del foglio di mappa n. 6 - quota 815 metri s.l.m.;
- *Ronco* - particella catastale n. 111 del foglio di mappa n. 6 - quota 875 metri s.l.m..

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali privati; tuttavia, la Conferenza dell'Autorità d'Ambito, con la Deliberazione n. 166 del 25/10/2006 - successivamente ratificata con una scrittura privata non autenticata n. 91 di Repertorio del 26/7/2007 - ha autorizzato il *CAPT* alla prosecuzione della gestione del servizio di acquedotto nelle frazioni di Sella e Tavigliano superiore del Comune di Tavigliano, mentre la frazione di fognatura e depurazione del Servizio Idrico Integrato è effettuata dal CO.R.D.A.R. Biella Servizi S.p.A..

In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 - che risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che, in assenza di uno specifico provvedimento regionale, prevede

una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa - la Provincia di Biella ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle quattro sorgenti in favore del *CAPT* con la determinazione n. 1475 dell'8/4/2003.

Le sorgenti sono ubicate in un'area di media montagna e, sulla base della loro posizione e dell'interconnessione delle relative aree di salvaguardia, possono essere suddivise in due diversi ambiti:

- le sorgenti *Gaudusio 1* e *Gaudusio 2*, poste a breve distanza tra loro, sono situate sulle pendici occidentali del monte Casto, in corrispondenza di un impluvio sulla sinistra del torrente Marezza;
- le sorgenti *Puia* e *Ronco* sono invece collocate in un contesto boschivo sui versanti a Sud-Ovest del monte Casto, in prossimità di incisioni secondarie.

Le sorgenti alimentano, mediante due distinte condotte, due serbatoi tra loro collegati, S1 e S2, posti poco a monte della località Polo di Tavigliano; a valle dei serbatoi è presente un manufatto che contiene l'impianto di trattamento delle acque (deatterizzazione a raggi UV), dal quale ha origine la rete di distribuzione, composta da due diramazioni dirette, rispettivamente, al concentrico di Tavigliano e all'abitato di frazione Sella.

Le due sorgenti *Gaudusio 1-2* sono ubicate in corrispondenza di un impluvio in un tratto di poco sottostante la strada per Protetto che, verso l'alto, si amplia progressivamente e transige ai versanti regolari che costituiscono il fianco occidentale del monte Casto; immediatamente a valle delle sorgenti si ha invece il passaggio a un'incisione marcata, percorsa da un canale di deflusso che si origina in prossimità delle emergenze. Le sorgenti costituiscono le prime fonti di approvvigionamento dell'acquedotto: in particolare, la *Gaudusio 2* costituisce la prima captazione, è stata realizzata nel 1930 ed è formata da un manufatto in calcestruzzo formato da una galleria con andamento spezzato e sviluppo verso l'interno del versante di circa 10 metri e larghezza di 0,80 metri, mentre il tratto esterno comprende una vasca di calma e una vasca di carico. La captazione *Gaudusio 1*, situata sul fianco opposto dell'impluvio a pochi metri di distanza, è invece costituita da un manufatto più piccolo comprendente una breve galleria (circa 3 metri di sviluppo e 1 metro di ampiezza), una vasca di calma (sedimentazione) e una vasca di carico. Le due sorgenti alimentano il serbatoio situato a valle sul fianco della strada per Pratetto.

Le sorgenti *Puia* e *Ronco* sono situate a monte e a Nord-Est dell'abitato di Tavigliano, lungo i fianchi di due distinte incisioni morfologicamente ben definite percorse da rii con regime semi permanente che, poco a valle delle emergenze, si riuniscono dando luogo al rio Ronco. Le acque prelevate dalla sorgente *Ronco*, posta a quota superiore, giungono alla sorgente *Puia*, dalla quale parte la condotta di recapito al serbatoio S1. La captazione della sorgente *Puia* è costituita da due manufatti sul pendio in destra dell'impluvio: un pozzetto emergente che sovrasta un vano a sezione quadrata di lato di circa 0,80 metri e profondità di circa 4 metri, sul cui fondo si ha la venuta sorgentizia, recapitata all'altro manufatto, situato poco a valle sul fianco del rio, che ha la funzione di raccogliitore e al quale recapita anche la condotta proveniente dalla sorgente *Ronco*. L'opera di presa della sorgente *Ronco* è situata ad altitudine maggiore sul fianco sinistro del rio, in posizione sovrastante di alcuni metri rispetto al fondo di una vallecchia nettamente incisa. Le opere di captazione sono costituite da due manufatti distinti collocati dentro una trincea a mezzacosta, limitata da muri in calcestruzzo; verso l'alto vi è l'opera di presa vera e propria, costituita da un piccolo vano addossato alla roccia, con l'emergenza che avviene dalla fratturazione della stessa, immediatamente sottostante è presente l'altro manufatto, che comprende tre vasche, con funzione di calma (sedimentazione) e di carico della condotta.

Dal punto di vista geologico e tettonico il Comune di Tavigliano è attraversato dalla Linea Insubrica, importante lineamento tettonico ad andamento Sud/Ovest-Nord/Est e, poco a Sud del territorio comunale, dalla Linea della Cremosina, ad andamento Est-Ovest. Il substrato lapideo affiorante nel settore in esame è costituito da granuliti basiche (dioriti, gabbri) ascrivibili alla Zona

dioritico-kinzigitica dell'Ivrea-Verbanò; tale litologia, dal punto di vista morfologico, determina versanti con marcata acclività e la roccia è celata da una coltre eluvio-detritica di limitato spessore, dell'ordine di 0,5-1 metro.

La circolazione idrica è legata alle condizioni litologiche e tettoniche sopra descritte e pertanto si esplica nelle fasce cataclastiche e di fratturazione del substrato, connesse alle dislocazioni tettoniche, parallele alla Linea della Cremonina. In dettaglio, l'assetto idrogeologico delle sorgenti *Gaudusio 1-2* e *Ronco* è totalmente legato alla presenza di fasce di fratturazione della roccia derivanti da disturbi tettonici, mentre per la sorgente *Puia* non è da escludere un contributo di alimentazione anche da parte dell'acquifero impostato in coltri eluvio-colluviali.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nessuna sorgente è dotata di strumenti di misura in continuo della portata alla fonte; la disponibilità di misure è sporadica (3 per le sorgenti *Gaudusio 1* e *Ronco*, 4 per le sorgenti *Gaudusio 2* e *Puia*), ma consente di osservare portate di magra, dell'ordine di qualche l/min per la *Ronco*, di 10-15 l/min per la *Gaudusio 1* e attorno a 20-30 l/min per le sorgenti *Gaudusio 2* e *Puia*. Nel luglio 2000 è stata inoltre riscontrata una portata elevata occasionale (156 l/min per *Gaudusio 2* e 149 l/min per *Puia*), collegata a un periodo di intense precipitazioni.

Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione delle zone di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dalle sorgenti, con apertura laterale di 45°: nel caso specifico, data la vicinanza di alcune opere di presa, le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono talora accorpate e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

#### sorgenti *Gaudusio 1-2*:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e a uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo, ottenendo un'unica zona di tutela assoluta, di forma poligonale; considerando, tuttavia, le specifiche condizioni dell'intorno delle sorgenti e delle limitazioni fisiche presenti (a monte la strada comunale per Pratetto, poco a valle un percorso pedonale), la zona di tutela assoluta risultante è stata compresa tra tali elementi e ha una superficie complessiva di 1.790 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione, per una superficie complessiva di 43.900 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 121.850 metri quadrati.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il bacino di alimentazione delle due sorgenti interessa un territorio prevalentemente boscato: nella zona di rispetto ristretta è presente un edificio civile, con connesso impianto di trattamento e smaltimento dei reflui domestici, già messo a norma mediante realizzazione di doppia camiciatura della fossa Imhof e della condotta di recapito delle acque trattate, con recapito ampiamente all'esterno dell'area di salvaguardia.

#### sorgenti *Puia* e *Ronco*:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; considerando, tuttavia, le specifiche condizioni presenti in prossimità delle captazioni, con incisioni vallive percorse da rii, tali zone sono state limitate in corrispondenza di tali elementi fisici; l'insieme delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti interessa una superficie complessiva di 3.600 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assolute, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione; la zona di rispetto ristretta della sorgente *Puia* è stata in parte estesa di poco oltre a 200 metri per unirla senza soluzione di continuità con quella della sorgente *Ronco*; l'insieme delle due zone interessa una superficie complessiva di 60.830 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 110.900 metri quadrati.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il bacino di alimentazione delle due sorgenti interessa un territorio prevalentemente boscato. All'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Puia* sono presenti diversi edifici, utilizzati in passato a uso agricolo e attualmente allo stato di rudere o in completo disuso, ad eccezione di un fabbricato dove sono in corso interventi di ripristino per uso civile per il quale il sistema di smaltimento dei reflui dovrà essere messo in sicurezza mediante recapito degli stessi con condotta idonea all'esterno dell'area di salvaguardia. Nel contesto geografico in cui è collocata la sorgente *Ronco*, invece, non vi sono centri di pericolo e si ritiene che, la presenza del corso d'acqua all'interno della zona di tutela assoluta non sia fonte di pericolo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*CAPT – Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore - Tavigliano (Biella) - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO - elaborato 5 - AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CAPT - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti in esame si sovrappongono, in parte, con quelle delle sorgenti presenti poco a monte, gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, a servizio dell'acquedotto del Comune di Andorno Micca (BI) e approvate con la determinazione n. 268 del 29/4/2019, con quelle utilizzate dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso* e approvate con la determinazione DD 71/A1604B/2022 del 10/3/2022, agli atti presso l'archivio del Settore A1604B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e con quelle di cui è attualmente in corso la definizione e a servizio dell'altro acquedotto privato presente nel Comune di Tavigliano (*Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore - CUAPTI*).

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Tavigliano (BI), che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/9/2021.

Le porzioni di territorio che rientrano nelle aree di salvaguardia ricadono in un ambito di media montagna e la destinazione urbanistica di tali zone è esclusivamente "*Aree boscate E3 (Boschi cedui e fustaie)*", nelle quali non vengono usati fertilizzanti e di prodotti fitosanitari e, pertanto, non è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa

connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10/11/2021, ha ritenuto che le proposte di definizione presentate siano state individuate correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, nonostante il contesto - nell'immediato intorno delle sorgenti - risulti essere prevalentemente costituito da boschi, quasi privo di antropizzazione, ha identificato all'interno delle aree sottoposte a salvaguardia alcune situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante l'adozione di idonee misure.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato che, considerato che nell'area di salvaguardia della sorgente *Ronco* non sono presenti centri di pericolo significativi e che per le sorgenti *Gaudusio* gli stessi sono già stati messi in sicurezza, non si rilevano elementi ostativi all'approvazione. Diversa è la situazione della sorgente *Puia*, che presenta all'interno della zona di rispetto ristretta un centro di pericolo rappresentato dal sistema di trattamento e smaltimento dei reflui di un edificio in fase di ristrutturazione, per il quale è stata proposta la messa in sicurezza; nel merito l'ARPA ha precisato che la messa in sicurezza deve consistere nella doppia protezione della condotta che recapita i reflui all'esterno dell'area di salvaguardia, ma deve anche comprendere la doppia protezione del sistema di trattamento, fossa Imhoff. Nel proprio contributo, ha poi ribadito che, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti nella zona di rispetto ristrette delle sorgenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi cinque anni, con nota in data 12/11/2021, ha espresso parere favorevole alle proposte di definizione presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30, in data 28/7/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità

delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Puia* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti dall'esercizio dei medesimi e/o da eventuali perdite; in particolare, nell'eventualità che vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Puia* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 1475 dell'8/4/2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il *CAPT* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le quattro sorgenti in gestione, ubicate nel Comune di Tavigliano;

vista la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 166 del 25/10/2006 - successivamente ratificata con una scrittura privata non autenticata n. 91 di Repertorio del 26/7/2007 - con la quale è stato autorizzato il *CAPT* alla prosecuzione della gestione del servizio di acquedotto nelle frazioni di Sella e Tavigliano superiore del Comune di Tavigliano;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Tavigliano (BI) n. 39 del 30/9/2021, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 10/11/2021;

vista la nota dell'ASL di Biella - *Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia*, in data 12/11/2021 - prot. n. 0036323/21;

vista la nota del *CAPT*, in data 19/7/2022, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 del 1/8/2008.

#### *determina*

- a. Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili - denominate *Gaudusio 1*, *Gaudusio 2*, *Puia* e *Ronco* - ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore (CAPT)*, sono definite come risulta nella planimetria "*CAPT – Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore - Tavigliano (Biella) - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO - elaborato 5 - AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CAPT - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma*

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

- c. Il gestore delle captazioni - *CAPT* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *CAPT* - per la tutela dei punti di presa;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - al Dipartimento dell'ASL competente;
  - al Dipartimento dell'ARPA competente.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Tavigliano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di tenuta dei sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Puia* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti dall'esercizio dei medesimi e/o da eventuali perdite; in particolare, nell'eventualità vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Puia* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

**CAPT**  
**Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore**  
 Tavigliano (Biella)

**AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI  
 ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO**

*elaborato 5*  
**AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CAPT**  
 Scala 1:2.000




Stefano Maffeo - geologo

2020/2021

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO  
 Salita di Riva 3 13900 Biella tel 01521931 - maffeo.geologo@gmail.com

AS125



- ACQUEDOTTO CAPT**
- Sorgente
  - Serbatoio
  - Impianto trattamento acque (deatterizzazione a raggi UV)
- SORGENTI GAUDUSIO 1 E 2**
- AREE DI SALVAGUARDIA proposte**
- ZTA = Zona di Tutela Assoluta (1790 mq)**  
 Comune TAVIGLIANO  
 Foglio 4 Particelle 227p - 316p - 317  
 Foglio 6 Particelle 443p
  - ZRR = Zona di Rispetto Ristretta (43.900 mq)**  
 Comune TAVIGLIANO  
 Foglio 4 Particelle 227p - 316p - 318 - 319 - 344p  
 Foglio 6 Particelle 111p
  - ZRA = Zona di Rispetto Allargata (121.850 mq)**  
 Comune TAVIGLIANO  
 Foglio 4 Particelle 228 - 344p  
 Foglio 6 Particelle 111p - 399p
- SORGENTI PUIA E RONCO**
- AREE DI SALVAGUARDIA proposte**
- ZTA = Zona di Tutela Assoluta (3.600 mq) s**  
 Comune TAVIGLIANO  
 Foglio 6 Particelle 111p - 244p - 245p - 250p
  - ZRR = Zona di Rispetto Ristretta (60.830 mq)**  
 Comune TAVIGLIANO  
 Foglio 6 Particelle 111p - 169p - 170p - 172p - 205p - 208p - 211 - 213 - 216p - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 239p - 244p - 245p - 256 - 258p - 261p - 262p - 398p - 417p - 453 - 527p - 528 - 530 - 535
  - ZRA = Zona di Rispetto Allargata (110.900 mq)**  
 Comune TAVIGLIANO  
 Foglio 6 Particelle 111p - 169p - 170p - 171 - 172p - 208p - 216p - 398p - 399p
- CENTRI DI PERICOLO (Punto 6 Allegato A del Regolamento Regionale 11.12.2006 N. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano");**
- 2 OPERE IGIENICO-SANITARIE E SCARICHI ACQUE REFLUE**
- A-C Fosse biologiche e Imhoff - Subirrigazione**
- Edifici ad uso residenziale permanente
  - Fossa Imhoff a doppia camicatura
  - Condotta a doppia camicatura
  - Subirrigazione
  - Edifici ad uso residenziale temporaneo
- 4 INFRASTRUTTURE**
- E Viabilità**
- Strada bitumata
  - Pista sterrata
- Edifici non utilizzati
- Edifici allo stato di rudere